

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2020-2022**

(ai sensi dell'art. 1, c. 5 della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013)

Redatto dall'Amministratore Unico – dott. Luca Mira

Sommario

PIANO ANTICORRUZIONE	4
1. QUADRO NORMATIVO	4
2. PREMESSA	6
3. SISTEMA DI GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	8
4. OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO.....	9
5. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
6. METODOLOGIA DEL PIANO	10
7. REATI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO DELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE	11
8. AREE A MAGGIOR RISCHIO DI CORRUZIONE	12
9. ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NELLE AREE OBBLIGATORIE.....	13
9.1 AREA DI RISCHIO: ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	14
9.2 AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI.....	14
9.3 AREA DI RISCHIO: RILASCIO AUTORIZZAZIONI, PERMESSI O CONCESSIONI.....	14
9.4 AREA DI RISCHIO: EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.....	14
9.5 AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	15
9.6 AREA DI RISCHIO: CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	15
9.7 AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE.....	16
9.8 AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALE E CONTENZIOSO.....	16
10. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	16
11. SISTEMA DISCIPLINARE.....	17
12. INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI	17
13. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	18
14. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING).....	18
15. ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE	18
16. MONITORAGGIO.....	18
17. AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	19
SEZIONE.....	20
“SOCIETA' TRASPARENTE”.....	20
1. PREMESSA	20
2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	21
3. INQUADRAMENTO DELLA SOCIETÀ SI MARCHE NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 11 D. LGS. 33/2013.	23
4. OBIETTIVI.....	24
5. PRINCIPALI OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONTENUTI NEL D.LGS. 33/2013	25
6. RICOGNIZIONE DELLE NORME DEL D.LGS. 33/2013 APPLICABILI ALLA SOCIETÀ.....	27
7. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	31
8. MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	33
8.1 CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI.....	34
8.2 IL PROCESSO DI CONTROLLO	34

8.4	ACCESSO CIVICO	35
8.5	IL RUOLO DEL SINDACO UNICO.....	35
8.6	SISTEMA SANZIONATORIO	36
9.	ALLEGATI:.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.1	PROCEDURA: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, PER L'ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" E PER L'ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO".....	Errore. Il segnalibro non è definito.

PIANO ANTICORRUZIONE

1. QUADRO NORMATIVO

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall'art. 1, comma 5, Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *“la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”*.

La società S.I. Marche Soc. cons a r.l., in attuazione a quanto deliberato dall'ANAC con la Determinazione n. 8 del 17.6.2015 e n. 831 del 03.08.2016 in materia di società in controllo pubblico, osserva le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottando un Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) che, da un lato, è complementare e integrativo del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 e, dall'altro, fa proprio l'innovativo approccio introdotto dalla Legge 190 mirante alla prevenzione non solo di specifiche condotte criminose ma anche di ogni comportamento potenzialmente idoneo a favorire situazioni di malaffare.

Le finalità preventive del Piano sono pertanto indirizzate al contrasto della corruzione intesa in senso ampio, comprensiva di ogni comportamento anche preventivo della condotta specifica in senso tecnico-giuridico.

Si richiamano in tal senso:

- le raccomandazioni del PNA laddove viene precisato che *“per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente”*;
- la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui la prevenzione deve avere ad oggetto tutte le fattispecie nelle quali *“nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica (che, come noto, è*

disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter, 320, 322 c.p.) e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'attività sociale a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”;

- la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in cui specifica che *“l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno alla società.”*
- la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*, con cui l’ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11.9.2013 n. 72.
- la determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 emanata facendo riferimento al decreto legislativo del 25/05/2016 n. 97, *“Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge del 7 agosto 2015 n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e al decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50 sul codice dei contratti pubblici.
- la determinazione n. 1134 del 08/11/2017 che ridefinisce i soggetti tenuti all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione, precisando che i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del D.lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono le società in controllo pubblico, come definite dall’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. 175/2016;
- la delibera n. 1074 del 21/11/2018, relativa all’aggiornamento 2018 al PNA, con la quale l’Autorità fornisce dei chiarimenti ed approfondimenti riferiti ad alcuni settori di attività e tipologie di amministrazioni;

- la legge 09/01/2019 n. 3, contenente misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato (che entra in vigore il 31/01/2019).

Le richiamate linee guida hanno chiarito che le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono adottare misure di prevenzione della corruzione che integrano quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti, anche in relazione alle attività di pubblico interesse svolte.

2. PREMESSA

L'indicazione dell'attività di rischio di corruzione va innanzi tutto valutata e adeguata in funzione delle peculiarità e struttura della società.

La SI. Marche S.c.r.l. svolge la propria attività nel servizio idrico integrato dove opera in qualità di concessionario del servizio.

La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata (ATO 3) è stata sottoscritta in data 7 giugno 2006.

L'ATO ha effettuato la scelta di affidare il servizio idrico integrato mediante concessione diretta di cui all'art. 113 lettere b) e c) del TUEL, così come modificato dagli artt. 113 e ss. del D.lgs. 267/2000 e dall'art. 35 della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002)

La stessa si presenta, da un lato, come società di capitali interamente partecipata da Comuni e, come tale, sottoposta ed equiparata alla disciplina giuridica degli enti privati di diritto pubblico.

La convenzione è stata integrata con atto del 17 aprile 2019 nel quale è previsto:

- la sottoscrizione del Regolamento Perequativo d'Ambito;
- che la tariffa, unica per ambito, è determinata dall'EGA in base al metodo tariffario di volta in volta approvato dall'ARERA;
- che il corrispettivo per lo svolgimento del SII spettante al Gestore o al Gestore Operativo è la Tariffa del Gestore, determinata dall'EGA;
- che l'EGA determini altresì la Quota Perequativa del Gestore o del Gestore Operativo che viene disciplinata dal Regolamento Perequativo d'Ambito;
- che il Gestore o il Gestore Operativo riscuote la Tariffa Unica, trattiene la Tariffa del Gestore e

trasferisce all'EGA la Quota Perequativa che sia eccedente la Tariffa del Gestore ai fini dell'attuazione del Meccanismo Perequativo disciplinato dal Regolamento Perequativo d'Ambito.

Le quote di partecipazione, al 31.12.2018, sono come di seguito suddivise:

Socio	percentuale	Quote possedute
Comune di Macerata	23,38	7.014,00
Comune di Treia	9,29	2.787,00
Comune di Appignano	3,14	942,00
Comune di Pollenza	4,89	1.467,00
Comune di Corridonia	9,90	2.970,00
Comune di Castelfidardo	10,33	3.099,00
Comune di Morrovalle	6,70	2.010,00
Comune di Montecosaro	3,72	1.116,00
Comune di Civitanova	3,00	900,00
ATAC Civitanova	20,65	6.195,00
A.P.M. S.p.A.	5,00	1.500,00
TOTALE	100,00	30.000,00

La gestione operativa del SII è stata affidata alle seguenti Società operative, per le quali l'ATO, ha rilasciato la propria autorizzazione così come previsto dalla Convenzione sottoscritta dalle parti:

- APM – Azienda Pluriservizi di Macerata S.p.A.
- ATAC CIVITANOVA S.p.A. (per il solo Comune di Civitanova M.)

L'affidamento ha carattere temporaneo, nelle more del processo di costituzione del gestore affidatario unico dell'ATO.

I rapporti tra S.I. Marche Soc. Consortile a r.l. ed i soci operativi APM S.p.A. e ATAC CIVITANOVA S.p.A. sono disciplinati da apposita convenzione che prevede:

- la cessione del SII da parte di SI Marche ai soci operativi APM ed ATAC ed il trasferimento agli stessi di tutti diritti, obbligazioni e facoltà e poteri di cui l'AATO3 è titolare nei confronti di SI Marche e viceversa, salvo quanto espressamente previsto nella convenzione stessa;
- la cessione da parte di SI Marche ai soci operativi APM ed ATAC di ogni rapporto giuridico nei confronti di utenti e fornitori del SII;
- la determinazione di una quota di mantenimento di SI Marche da parte dei Soci operativi.

Da un punto di vista strettamente gestionale la S.I. Marche non effettua alcuna attività facendo conseguire la circostanza che, per la quasi totalità delle attività svolte dai dipendenti, il rischio corruzione nei confronti della P.A. è da considerarsi inesistente o, comunque, molto basso.

Ciò premesso, il Piano di prevenzione della corruzione:

- costituisce parte integrante del sistema di gestione dei rischi aziendali ed è stato pertanto strettamente interconnesso con le misure per la prevenzione della corruzione adottate; la società non ha adottato il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i collaboratori interni ed esterni di APM.

Il presente Piano, sarà pubblicato sul sito istituzionale della società sotto la sezione “Società trasparente” in modo da renderlo ampiamente accessibile anche a tutti i soggetti esterni alla Società.

3. SISTEMA DI GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO

Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che l’attività viene svolta nelle seguenti sedi:

- Viale Don Bosco n. 34, Macerata – sede legale e amministrativa.

La società non ha alcun dipendente fin dalla data della sua costituzione.

La struttura organizzativa è così articolata:

Amministratore Unico: dott. Luca Mira;

Sindaco Unico: dott. Franco Errico.

Per contattare la Società

Si evidenziano i seguenti indirizzi utili:

e-mail: simarche@apmgroup.it

PEC: simarche@legalmail.it

4. OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO

La S.I. Marche, coerentemente con l'esigenza di assicurare le migliori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine della Società e delle aspettative dei Comuni soci, mira a prevenire e contrastare tutti i fenomeni di corruzione potenzialmente configurabili al suo interno adottando i meccanismi di gestione e controllo propri del Modello ex D.lgs. 231/2001 anche alle fattispecie non incluse nel Modello medesimo, ma previste dalla Legge 190/2012, secondo le indicazioni del PNA.

In particolare, il processo di costruzione del presente Piano ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- identificazione dei principali reati rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- definizione dei criteri adottati per la valutazione del rischio di corruzione;
- individuazione delle aree/processi a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni svolte da S.I. Marche.

Rientrano nel presente Piano anche gli adempimenti previsti dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 contenente *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

Resta inteso che il Piano in oggetto non si configura come un'attività compiuta, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati e aggiornati in relazione al feedback ottenuto dal costante monitoraggio e dalla loro applicazione pratica, nella consapevolezza che i processi di miglioramento di un'organizzazione sono lunghi e complessi.

Il presente piano è stato redatto con l'integrazione di “un'apposita sezione” denominata “Società trasparente” che contiene tutte le misure organizzative che la Società si è data per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previste dalla normativa vigente.

Il Piano della prevenzione della corruzione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- b) stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- c) creare un collegamento tra prevenzione corruzione – trasparenza – controllo gestionale nell'ottica di un più ampio e articolato obbligo di vigilanza dei processi aziendali.

5. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nel vigente assetto organizzativo di SI Marche, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) sono assunte dal Sindaco Unico, per quanto compatibili.

Nell'ambito della propria attività il RPCT si relaziona anche con Sindaco Unico che assume le funzioni di OdV, per quanto compatibili, per gli adempimenti e attività di controllo connesse con i reati previsti dal D.lgs. 231.

6. METODOLOGIA DEL PIANO

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che la società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla Legge 190/2012.

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per "*processo*" si intende un insieme di attività interrelate che creano valore, trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno della Società (utente). Il processo può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo più complesso, con il concorso di più soggetti interni ed esterni all'azienda. La mappatura consiste nell'identificazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase.

Per "*valutazione del rischio*" s'intende il processo di identificazione e analisi del rischio di corruzione insito nei vari processi aziendali.

L'identificazione consiste nell'individuazione e descrizione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo. Questi emergono non soltanto considerando il contesto interno ed esterno in cui opera la SI Marche, ma anche mediante consultazione e confronto tra i vari soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo cui il processo o la fase di processo si colloca.

La mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata condotta nell'ambito dei criteri adottati per la definizione del Modello ex D.lgs. 231/2001.

La Società ha effettuato un'analisi delle proprie attività aziendali raccogliendo i risultati nel documento di Analisi dei rischi, che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 per ogni processo.

I medesimi processi sensibili sono stati sottoposti ad un'ulteriore valutazione del rischio ai fini della redazione del Piano, tenendo conto delle peculiarità della normativa anticorruzione.

I processi individuati come potenzialmente esposti al rischio di corruzione sono trattati analiticamente al paragrafo successivo.

7. REATI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO DELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE

Le situazioni che potenzialmente potrebbero compromettere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità paiono ravvisabili in tutti quei casi in cui, nel corso delle molteplici attività aziendale, si riscontra l'abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi personali.

Tali ipotesi sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'organizzazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Alla luce di quanto esposto, sono state oggetto di analisi le seguenti fattispecie di reati:

- peculato (art. 314 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316- bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
- interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.);
- truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.).

8. AREE A MAGGIOR RISCHIO DI CORRUZIONE

Con riferimento alle aree di rischio di cui all'art. 1, c. 16, della Legge 190/2012 e dell'allegato 2 del PNA, vengono fissate quali sono le *“aree di rischio comuni e obbligatorie”*, e precisamente:

- 1) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale;
- 2) processi finalizzati all'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici;
- 3) rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni;
- 4) erogazione di contributi, sussidi, liberalità ed altre forme di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti.

A queste aree a rischio definite *“obbligatorie”*, la deliberazione dell'ANAC 12/2015 ne individua altre quattro con alto rischio di probabilità. Il riferimento è alle aree relative allo svolgimento di attività di:

- 5) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 6) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 7) incarichi e nomine;
- 8) affari legali e contenzioso.

Queste ulteriori quattro aree, insieme a quelle fin qui definite obbligatorie, sono denominate d'ora in poi *“aree generali”*.

Nell'operatività di SI Marche i processi a rischio sono mappati nella nei paragrafi seguenti.

Il Sindaco Unico, che assume, per quanto ciò è applicabile il ruolo di Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico, acquisisce i relativi flussi informativi con riferimento alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una sistematica e organizzata attività di verifica.

9. ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NELLE AREE OBBLIGATORIE

Ai fini della valutazione dei rischi si è fatto riferimento al modello di cui all'allegato 5 del PNA del 11/09/2013.

L'attività di identificazione dei rischi è stata svolta dall'Amministratore Unico e dal Sindaco Unico.

L'analisi del rischio è consistita nella valutazione della "**probabilità**" che il rischio si realizzi e dell'**impatto**" che il rischio produce per giungere alla determinazione del livello di rischio.

La valutazione della probabilità di accadimento di ciascun rischio è stata effettuata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del processo:

- discrezionalità;
- rilevanza esterna;
- complessità;
- valore economico;
- frazionabilità;
- efficacia dei controlli.

La valutazione dell'impatto è stata considerata sotto il profilo:

- organizzativo;
- economico;
- reputazionale;
- dell'immagine.

Nell'analisi del rischio sono state considerate anche altre circostanze che possono favorire il verificarsi dell'evento corruttivo, quali:

- la mancanza o scarsa efficacia di controlli interni su funzioni delegate;
- la scarsa trasparenza nelle procedure adottate;
- l'eccessiva regolamentazione interna;
- la scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- l'inadeguatezza delle competenze del personale assegnato a determinate funzioni;
- l'insufficiente informazione e formazione sul tema della legalità e dell'etica comportamentale;
- la mancata distinzione tra politica e gestione.

Il Sindaco Unico può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia o configurino la possibilità di un rischio probabile.

I risultati di tale attività costituiscono il presupposto per una diversa valutazione in termini di probabilità e di impatto dei singoli rischi esaminati.

9.1 AREA DI RISCHIO: ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La Società non ha alcun dipendente, pertanto si ritiene superfluo adottare procedure operative sul tema.

Processi a rischio: nessuno

Valutazione del rischio: nullo

9.2 AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

La società effettua acquisti di beni e servizi definibili di carattere “economale” di importo inferiore a 1.000,00 euro demandando al socio operativo A.P.M. l’attività di selezione e affidamento ad operatori commerciali.

Processi a rischio: nessuno

Valutazione del rischio: basso

Misure di adeguamento già adottate o da adottare: nessuna

9.3 AREA DI RISCHIO: RILASCIO AUTORIZZAZIONI, PERMESSI O CONCESSIONI

La Società non rilascia autorizzazioni, permessi o concessioni.

La proprietà dei due soci operativi a cui è stata affidata la gestione del SII, per le quali l’ATO, ha rilasciato la propria autorizzazione, è dei comuni soci di SI Marche.

Procedure attualmente utilizzate: nessuna

Processi a rischio: nessuno

Rilascio del permesso o dell’autorizzazione.

Valutazione del rischio: nulla

9.4 AREA DI RISCHIO: EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

La Società non eroga contributi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e omaggi.

L'Amministratore Unico rimette all'Assemblea dei Soci ogni valutazione in merito all'erogazione di sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Processi a rischio: non attinente

Valutazione del rischio: nullo

Misure di adeguamento già adottate o da adottare: nessuna

9.5 AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

La società affida a terzi l'aggiornamento contabile.

Processi a rischio: errata imputazione contabile delle entrate/uscite e dei costi/ricavi sostenuti dalla società.

Valutazione del rischio tramite:

- a) un aggiornamento contabile a volte tardivo;
- b) un'attività di controllo non regolamentata;
- c) una non disciplinata gestione dei conti.

Misure di adeguamento già adottate: chiara definizione dei compiti e delle attività attribuite ai soggetti terzi a mezzo di contratto scritto.

9.6 AREA DI RISCHIO: CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

In questo caso si possono verificare:

1. **Controlli verifiche ispezioni e sanzioni da parte di organismi pubblici di controllo.**

In caso di accertamenti da parte di organismi pubblici di controllo, la gestione del rapporto è in capo all'Amministratore Unico. È compito dell'Amministratore Unico riferire tempestivamente al Sindaco Unico della procedura di accertamento in corso.

Processi a rischio

In caso di controlli/verifiche i rischi possono essere: amministrativi, fiscali/tributari.

Valutazione del rischio: bassa

Misure di adeguamento da adottare per migliorare la prevenzione del rischio:

- a) Verificare che i terzi a cui sono affidati tutti gli atti amministrativi predispongano gli stessi in modo da impedire che dall'accertamento ne possano derivare sanzioni per i processi a rischio sopra indicati;

- b) conservazione delle verifiche e degli accertamenti amministrativi all'interno della sede legale per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura della pratica.

9.7 AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

L'affidamento degli incarichi di consulenza è demandato all'Assemblea dei Soci.

Processi a rischio: non attinente

Valutazione del rischio: nullo

Misure di adeguamento già adottate o da adottare: nessuna

9.8 AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALE E CONTENZIOSO

Nella fase stragiudiziale ed in itinere le valutazioni interne sono effettuate dall'Amministratore Unico e, se necessario, con il ricorso ad un consulente esterno.

Nella fase giudiziale tutti gli incarichi sono definiti dall'Amministratore Unico. Il conferimento degli incarichi di consulenza ai legali esterni avviene tramite lettera d'incarico; copia della documentazione reciprocamente firmata è tenuta archiviata presso la sede sociale.

Processi a rischio

Nell'espletamento dell'attività i poteri sono da definire dettagliatamente sia in fase giudiziale sia stragiudiziale.

La tracciabilità dell'operazione viene garantita tramite l'archiviazione della lettera d'incarico del professionista cui è stata delegata l'attività, unitamente all'archiviazione della procedura di contenzioso.

Valutazione del rischio: bassa

Misure di adeguamento da adottare per migliorare la prevenzione del rischio: nessuna

10. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il PNA, nel recepire quanto disposto dall'art. 1, c. 44, della Legge 190/2012, prescrive di provvedere all'adozione di un proprio Codice di comportamento che stabilisca i doveri minimi di imparzialità e di buona condotta che il personale dipendente è tenuto ad osservare.

La SI Marche, non avendo personale dipendenti non ha adottato alcun codice di comportamento.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

Aspetto essenziale per l'effettività del presente piano assimilabile al Piano di prevenzione della corruzione è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni del Piano, dei principi di cui al Modello 231 e delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione sia di quelli contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Il sistema disciplinare si rivolge anche agli organi sociali, ai consulenti, fornitori ed altri soggetti esterni, prevedendo adeguate sanzioni in caso di inosservanza dello stesso, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Data la peculiarità della Società che non ha dipendenti e non svolge alcuna gestione operativa si ritiene che eventuali comportamenti sanzionabili siano di competenza della Assemblea dei Soci.

12. INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

Il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 contenente *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”* impone agli enti di diritto privato in controllo pubblico, comprese le società, di verificare:

- all'atto del conferimento di incarico la sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità a seguito di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione nei confronti dei titolari di incarichi previsti dal Capo II e di cause di incompatibilità secondo quanto previsto nei Capi V e VI del D.lgs. 39/2013;
- annualmente la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del medesimo decreto.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del D.lgs. 175/2016, ai sensi del quale *“gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”*.

In proposito sono state definite disposizioni interne affinché i soggetti interessati rendano, all'atto del conferimento dell'incarico, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. Tale adempimento è richiesto quale requisito preliminare del provvedimento definitivo di conferimento dell'incarico da parte del consiglio di amministrazione;

Per i componenti dell'Organo Amministrativo la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità viene aggiornata annualmente.

Tutte le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web e accessibili liberamente.

13. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La società, non avendo dipendenti in forza, non ha adottato misure atte ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 finalizzate ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società.

14. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

La società, non avendo dipendenti in forza, non ha predisposto un modello per la segnalazione degli illeciti, ai sensi della legge 179/2017, modificativa dell'articolo 54 bis del D.lgs. 30/03/2001 n. 165, che prevede che sia approntata una specifica tutela per le segnalazioni di fatti illeciti da parte del pubblico dipendente (compreso quello di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile).

15. ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni stabili intrattenute con gli utenti, fornitori o altri soggetti esterni per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la Legge 190 del 2012, che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è impegno della società che questa misura sia attuata nei processi e nelle aree ritenute più a rischio corruttivo, compatibilmente con le esigenze organizzative e le dimensioni d'azienda. Essa implica, per quanto possibile, una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Considerato il sistema di governance adottato dall'Assemblea dei Soci la rotazione è garantita dalla durata degli incarichi di Amministratore Unico e Sindaco Unico.

16. MONITORAGGIO

Le società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure previste ai sensi del d.lgs. 231/2001, per quanto adottabili nel caso della SI Marche, individua nella figura del Sindaco Unico la figura a cui demandare le attività di monitoraggio.

È cura dell'Amministratore Unico pubblicare, entro i termini previsti dalla legge, nel sito web della società, nella sezione "*Società trasparente*", una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta, sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire e che verrà trasmessa al Sindaco Unico.

17. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

L'amministratore unico provvederà, con cadenza annuale, a valutare l'adeguatezza del presente Piano di prevenzione della corruzione, provvedendo, se del caso, all'eventuale aggiornamento e/o revisione. A titolo esemplificativo, gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Piano potranno scaturire a seguito di:

- modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di anticorruzione;
- criticità riscontrate nel corso delle proprie attività di verifica;
- identificazione di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente identificate, a seguito di significative violazioni del presente Piano;
- riscontro di carenze e/o lacune a seguito di indagini condotte dal Sindaco Unico.

SEZIONE

“SOCIETA’ TRASPARENTE”

1. PREMESSA

L’ANAC, con deliberazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha confermato che la normativa sulla trasparenza contenuta nel D.lgs. 33/2013 trova piena applicazione anche alle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Ciò in forza alle modifiche introdotte all’art. 11, c.2, lett. b) dall’art. 24-bis del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014 il quale dispone, infatti, che la disciplina del D.lgs. 33/2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata *“limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”* anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione dei servizi pubblici.

La deliberazione dell’ANAC 8/2015 ha chiarito che per quanto riguarda le *“attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”*, sono da considerarsi certamente tali quelle così qualificate da una norma di legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto della società e quelle previste dallo stesso articolo 11, ovvero, la gestione di servizi pubblici, che per la SI Marche riguardano espressamente il servizio idrico integrato.

Il D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 avente per oggetto *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6/11/2012 n. 190 e del d.lgs. 14/03/2013 n. 3, ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* individua tra i destinatari degli obblighi di trasparenza anche le *“...”società pubbliche...in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale dell’Unione europea”*. (art. 2-bis co.2). La compatibilità, come definito dalla delibera ANAC del 28/12/2016 n. 1310 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*, va intesa come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

La SI Marche è una società in controllo pubblico e tutte le attività che svolge sono da considerarsi nel novero delle “attività di pubblico interesse” e pertanto la società è volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza, così come definito nella successiva deliberazione dell’ANAC n. 1134 del 08/11/2017, che illustra le principali novità con riferimento alla materia dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico.

In attuazione a quanto indicato dall’ANAC con delibera 1074/2018 in merito al rapporto tra gli obblighi di trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali, la società, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web dati e documenti (in forma integrale o per estratto) contenenti dati personali, verifica che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013, o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. Ciò in attuazione al principio che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici, compresa la loro pubblicazione, è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di un regolamento. Pertanto l’attività di pubblicazione dei dati sul sito web per le finalità di trasparenza deve avvenire nel pieno rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, quali la liceità, correttezza, esattezza e limitazione; avendo anche attenzione alla limitazione della pubblicazione per i tempi indicati, con il conseguente dovere di adottare tutte le ragionevoli misure procedurali per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti o non più richiesti ai fini della trasparenza.

La società si impegna, inoltre, a non pubblicare dati sensibili o giudiziari non strettamente indispensabili o pertinenti rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito le principali fonti normative richiamate nel presente documento:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

- Deliberazione AVCP n. 26/2013 “*Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012*”;
- Delibera CIVIT n. 50/2013 “*Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016*” e relativi allegati
- Delibera CIVIT n. 59/2013 “*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 33/2013)*”;
- Delibera CIVIT n. 65/2013 “*Applicazione dell’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*”;
- Delibera CIVIT n. 66/2013 “*Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.lgs. n. 33/2013)*”;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2013 “*D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza*”;
- Decreto legislativo 8/04/2013 n. 39 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 190 del 2012*”;
- Determinazione ANAC n. 8/2015 “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”
- D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 avente per oggetto “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6/11/2012 n. 190 e del d.lgs. 14/03/2013 n. 3, ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”,
- Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modifiche di cui al decreto legislativo 19/04/2017 n. 56;
- Decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e successive modifiche di cui al decreto legislativo 16/06/2017 n. 100;
- Delibera ANAC del 28/12/2016 n. 1309 “*linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico ai sensi degli art. 5, co. 2 e 5 – bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013*”;

- Delibera ANAC del 28/12/2016 n. 1310 “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”
- Delibera ANAC n.241 del 08/03/2017 “*Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” Come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016*”;
- Delibera ANAC n. 382 del 12/04/2017 “*Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN*”;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016*”.
- Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017 “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”.
- Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale (D.lgs. 30.6.2003 n. 196) al regolamento UE 2016/679.

3. INQUADRAMENTO DELLA SOCIETÀ SI MARCHE NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 11 D. LGS. 33/2013.

La Società, in attesa dell’attuazione del c. 31 dell’art. 1 della L. 190/2012 in merito alle “informazioni rilevanti” da pubblicare, aveva già attuato, a partire dal 2014, in via spontanea, la pubblicazione dei dati relativi sul sito istituzionale, accogliendo l’indirizzo della delibera 50/2013 di CIVIT e, altresì, aveva attuato in via spontanea, secondo modalità coerenti con la natura di società, gli adempimenti di cui alla delibera n. 77/2013 della medesima CIVIT.

Tale attività di attestazione è proseguita anche nel corso del 2015, nonostante la delibera dell'ANAC n. 148/2014 prevedesse specificatamente una futura attività provvedimento di ricognizione per gli enti di natura societaria, che si è concretizzata con la deliberazione n. 8/2015.

In tale quadro, l'art. 24-bis della L. 114/2014 ha riformato l'art. 11 del D.lgs. 33/2013, prevedendo che: *“la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1”* si applicasse anche alle tipologie di società descritte al seguente c. 2 lett. b) e c. 3 della norma *“limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea”*.

L'art. 2 – bis del D.lgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs. 97/2016, ridisegnando l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza, conferma che la normativa del D.lgs. 33/2013 è di prima applicazione per la società SI Marche.

L'attenzione si appunta sulla fattispecie di cui al comma 2, lett. b), per il quale sono destinatari della disciplina di cui al D.lgs. 33/2013, per quanto qui interessa in ragione della natura societaria di SI Marche e della sua qualità di gestore di servizio pubblico, le società a partecipazione pubblica *“limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea”*.

Sotto questo profilo si evidenzia che SI Marche risponde a tutti questi requisiti, in quanto:

- è totalmente partecipata da enti pubblici;
- svolge servizi pubblici a carattere economico nella forma dell'in house;
- è sottoposta al controllo analogo da parte di tutti i Comuni soci;
- l'Organo Amministrativo e di controllo sono nominati dall'assemblea dei Comuni soci.

4. OBIETTIVI

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità la società SI Marche intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come accessibilità ampia alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività di pubblico interesse della società, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. Il programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi

comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione.

5. PRINCIPALI OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONTENUTI NEL D.LGS. 33/2013

Le disposizioni di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D. Lgs. n. 33/2013, risultano articolate in 7 Capi, così rubricati:

Capo I (artt. 1-12) - Principi generali.

argomenti trattati:

principio generale di trasparenza, oggetto, ambito soggettivo di applicazione, pubblicità e diritto alla conoscibilità, trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, accesso civico a dati e documenti, esclusioni e limiti all'accesso civico, accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, qualità delle informazioni, dati aperti e riutilizzo, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione, accesso alle informazioni pubblicate nei siti, pubblicazione delle banche dati, coordinamento con il piano triennale per la prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale;

Capo II (artt. 13-28) - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

argomenti trattati:

- obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza e gli incarichi conferiti nelle società controllate, obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi, la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato, agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, ai bandi di concorso, alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale; obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione

collettiva, i dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;

- obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi; obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati nonché dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Capo III (artt. 29-31) - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche.

argomenti trattati:

- obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;
- obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio nonché i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

Capo IV (artt. 32-36) - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati.

argomenti trattati:

- obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, i tempi di pagamento dell'amministrazione, i procedimenti amministrativi, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati, la pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.

Capo V (artt. 37-42) - Obblighi di pubblicazione in settori speciali.

argomenti trattati:

- obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, la pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali, la trasparenza del servizio sanitario nazionale, gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

Capo VI (artt. 43-47) - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni,

argomenti trattati:

- Responsabile per la trasparenza, compiti degli organismi indipendenti di valutazione e della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e accesso civico, sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici.

Capo VII (artt. 48-53) - Disposizioni finali e transitorie,

argomenti trattati:

- norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, norme transitorie e finali, tutela giurisdizionale, invarianza finanziaria, modifiche alla legislazione vigente e abrogazione espressa di norme primarie.

6. RICOGNIZIONE DELLE NORME DEL D.LGS. 33/2013 APPLICABILI ALLA SOCIETÀ

Per quanto sopra espresso, occorre individuare preliminarmente quali siano le norme del D.lgs. 33/2013 applicabili alla Società.

Tale attività ricognitiva è imprescindibile in quanto il D.lgs. 33/2013 si riferisce all'intero comparto della Pubblica Amministrazione, così come definito dal D.Lgs. 165/2001, compresi gli organi politici, dettando quindi discipline puntuali che, come tali, sono del tutto inapplicabili alle società.

Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, chiarire quali norme stabiliscano obblighi di pubblicazione nel D.lgs. 33/2013 e, poi, all'interno di tale insieme, individuare le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto della specifica struttura societaria di SI Marche. Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il **Capo I**, sono applicabili in via di principio e/o parzialmente tutti gli articoli, tenuto conto che gli articoli da 1 a 10 afferiscono a principi generali, ovvero, a tematiche differenti come l'istituto dell'accesso civico a dati e documenti (art. 5) che trovano piena applicazione all'interno del presente piano.

Per quanto concerne il **Capo II**, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono gli artt. 13, 14, 15, 15bis, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 26 e 27.

Non trova invece applicazione:

- ✓ l'art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici (gruppi consiliari).
- ✓ L'art. 23 concernente la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi.

Per quanto concerne il **Capo III**, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono gli artt. 29, 30, e 31.

Per quanto concerne il **Capo IV**, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono gli artt. 32, 33, 35 e 36.

Per quanto concerne il **Capo V**, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono gli artt. 37, 38 e 40.

Non sono applicabili gli articoli 39, 41 e 42, in quanto non riconducibili alle attività svolte dalla società in ragione del suo specifico oggetto sociale.

Evidenziate, dunque, le norme non applicabili, occorre puntualizzare i criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti con riferimento a SI Marche e alla sua realtà tipica di società.

In tal senso, prima si procederà all'individuazione di criteri applicativi generali e, poi, ci si soffermerà sulle residuali problematiche poste da ciascuna norma, ritenendo che costituisca esercizio di trasparenza anche la condivisione dei criteri interpretativi adottati.

Fra le conseguenze applicative di tale riflessione è che, ove la disciplina del D.lgs. 33/2013 richiama espressamente istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione, i medesimi non possono estendersi alla società (si pensi, ad esempio, al richiamo di norme in materia di contabilità di Stato).

Un secondo criterio applicativo si ricava dalla lettura dei pareri espressi, in più occasioni, dal Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy): parere 7 febbraio 2013 n. 49; parere 15 maggio 2014 n. 243, oltre agli ulteriori interventi in materia di pubblicazioni sul web.

Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall'art. 1, c. 1 e 2 del D.lgs. 33/2013, che richiama, in particolare, come la trasparenza deve essere attuata *“nel rispetto delle disposizioni ... di protezione dei dati personali”*.

Il richiamo espresso ai *“dati personali”* porta con sé, fra l'altro, il fondamentale obbligo di verificare, preliminarmente alla pubblicazione, se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda espressamente la pubblicazione del dato personale.

D'altra parte, come puntualmente osservato dal Garante Privacy nel parere 243/2014: *“da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel decreto legislativo n. 33/2013 è utilizzata la locuzione “pubblicazione*

obbligatoria ai sensi della normativa vigente” (cfr. art. 3, 5, 7, 8, 9,10, 41, 43, 45, 46 e 48,) il riferimento è limitato agli “obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni” contenuti oltreché nel d.lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse”.

Con riferimento alle singole norme in materia di obblighi di pubblicazione ritenute applicabili si ribadisce, preliminarmente, che SI Marche ha da sempre adottato criteri di trasparenza mediante l’istituzione e il continuo aggiornamento del proprio sito istituzionale e successivamente all’entrata in vigore della L. 190/2012 aveva già attivato spontaneamente nel proprio sito una apposita sezione dedicata alla pubblicità finalizzata alla trasparenza, pubblicando le informazioni indicate dai commi 15 e ss. dell’art. 1 L. 190/2012 s.m.i., per quanto applicabili, in attesa dell’attuazione del decreto previsto dal comma 31 dell’art. 1 della L. 190/2012.

A seguito, pertanto, dell’entrata in vigore dell’art. 24-bis L. 114/2014, la società si è limitata ad implementare i contenuti della sezione.

Ciò premesso, si operano le seguenti osservazioni rispetto ai richiamati articoli del D.lgs. 33/2013 come sopra specificati:

Art. 9: l’apposita sezione, precedentemente nominata “Amministrazione trasparente”, già collocata nell’home page del sito istituzionale aziendale è stata prontamente aggiornata in “**Società trasparente**” a seguito della delibera dell’ANAC 8/2015. Ciò in ragione del fatto che la SI Marche non è una Pubblica Amministrazione, come del resto statuito nel D.lgs. 33/2013. Come indicato dall’ANAC è stata sostituita la dicitura “Amministrazione trasparente” in quella più appropriata di “Società trasparente” al fine di non indurre in errore l’utente, tanto più nel caso di specie ove la società è un gestore di servizi di tipo industriale, ancorché a rilevanza pubblica.

Art. 10: Con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nel comma 8, l’obbligo di cui alla lett. b) non è applicabile, riferendosi ad istituti estranei alla società; mentre l’obbligo di cui alla lett. c) (OdV) è applicabile riferendolo ai componenti dell’Organismo di Vigilanza (OdV), organismo non costituito in SI Marche.

In generale e con riferimento alla menzione dei “curricula” compiuta alla lett. c) si ritiene che il riferimento del legislatore all’obbligo di pubblicazione del curriculum non può, tuttavia, comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo, ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. In tale prospettiva, si ritengono pertinenti: le informazioni riguardanti i titoli di studio conseguiti, le posizioni lavorative precedenti, le conoscenze linguistiche, l’uso delle tecnologie, la partecipazione a corsi di aggiornamento, la redazione di

pubblicazioni, nonché, ulteriori informazioni di carattere professionale. Non devono formare, invece, oggetto di pubblicazione dati eccedenti quali, ad esempio, i recapiti personali oppure il codice fiscale, lo stato familiare, dati attinenti la salute. I curriculum dei soggetti con carichi dirigenziali verranno annualmente aggiornati mentre quelli dei professionisti verranno aggiornati ad ogni carico conferito.

Art. 13: la norma è applicata mediante la pubblicazione dello statuto della società. Sono poi indicati i nomi dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. Si risponde alle ulteriori richieste della norma pubblicando documentazione relativa all'organizzazione della società e alla sua articolazione.

Art. 14: su tale norma la società ha adottato un criterio di massima trasparenza, equiparando gli amministratori ai soggetti che abbiano avuto un mandato di tipo elettivo (ad esempio, sindaci, consiglieri comunali).

In tal senso, si forniscono i seguenti chiarimenti: a) l'atto di nomina deve intendersi il verbale di nomina da parte dell'assemblea dei soci; b) per il curriculum vale quanto indicato all'art. 10; c) per missione si deve intendere la trasferta fuori dell'ambito Comunale per motivi istituzionali legati all'espletamento della carica; d) ed e) viene indicato il compenso di carica e deve leggersi nell'ottica di verificare la inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013.

Art. 16 e 17: la norma richiede un adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60 2° co. d.lgs.165/2001. È completamente inapplicabile il riferimento al "personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico". Per le informazioni disponibili, come ad esempio il tasso di assenza, il dato viene fornito trimestralmente e distinguendo tra rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Art. 19 – 20 – 21: nessun commento - la società non ha personale dipendente.

Art. 22: nessun commento - la società non ha partecipazioni.

Art. 26 e 27: la norma può intendersi solo con riferimento all'attribuzione di contributi per liberalità, corrispettivi per sponsorizzazioni o pubblicità o art bonus. La società non effettua alcuna erogazione.

Art. 29: si intende la pubblicazione dei bilanci civilistici (modalità già in uso), in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile.

Art. 31: nessun commento salvo l'attenzione alla privacy, con l'eventuale creazione di una scheda riassuntiva *ad hoc* ed un eventuale mascheramento dei dati non necessari nei provvedimenti relativi.

Art. 32: nessun commento - la società non ha adottato alcuna carta dei servizi non erogando direttamente servizi erogati agli utenti.

Art. 33: Si tratta di una norma la cui applicazione, per quanto concerne l'indicatore trimestrale, è comunque prevista per le società almeno dal 19 giugno 2015 (tre mesi oltre il termine del 19 febbraio 2015). L'indicatore viene fornito con cadenza trimestrale ed uno medio annuale.

Art. 35: trattasi di norma da riferirsi ai rapporti con l'utenza nel contesto dell'attività istituzionale. Per quanto concerne gli adempimenti di cui al comma 3 l'adempimento *sub* lett. a) riguarda anche e s p r e s s a m e n t e per legge i concessionari di pubblico servizio.

Art. 36: la norma fa riferimento ad una regola (art. 5 d.lgs. 82/2005 s.m.i.) direttamente applicabile anche ai gestori di servizi pubblici.

Art. 40: SI Marche fa propri i casi di esclusione della pubblicazione di cui all'art. 5 d.lgs. 195/2005 che sono riportati nel Regolamento relativo all'accesso civico.

7. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il D.lgs. 25/05/2016 n. 97 ha riscritto il concetto di trasparenza, definendola (art. 1) “...*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”. In sintesi, le disposizioni di carattere generale del D.lgs. n. 33/2013 di maggior rilevanza attengono ai seguenti aspetti:

1) **Trasparenza**

Deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità ed efficienza nel servizio gestito. Essa è condizione di garanzia di una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino.

2) Pubblicazione

Si intende la pubblicazione nel sito istituzionale della società dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività di pubblico interesse, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato "A" del D.lgs. 33/2013, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

3) Libero Utilizzo

Chiunque ha diritto di conoscere, utilizzare e riutilizzare gratuitamente tutti i documenti, le informazioni e i dati detenuti dalla società, nonché di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la società ha o messo di pubblicare, pur avendone l'obbligo. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e non deve essere motivata (si tratta dell'istituto dell'accesso civico "semplice" e di quello nuovo "generalizzato").

La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti indicati nell'art. 5 e seguenti del D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016, che fornisce precise e rigorose prescrizioni "tecniche".

4) Responsabile per la trasparenza (RT)

È la nuova figura organizzativa che, di norma, coincide con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, vista la peculiarità della struttura di SI Marche il ruolo è svolto dall'Amministratore Unico che si deve occupare di:

- a) svolgere un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- b) redigere ed aggiornare il Piano triennale per la prevenzione della;
- c) assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

5) Sezione società trasparente del piano triennale per la prevenzione della corruzione

La sezione società trasparente:

- indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza (anche sulla base delle linee guida elaborate dall'ANAC) nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi,

- stabilisce le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative assunte dall'Ente.

Gli obiettivi indicati in questa sezione devono essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa della società, definita in via generale nel budget.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza deve costituire un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

6) Procedure

L'amministratore unico deve garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. In particolare deve essere specificato quali siano i responsabili della pubblicazione sul sito istituzionale con riferimento ai singoli obblighi di pubblicazione. La periodicità dell'aggiornamento è rinvenibile invece dall'allegato 1 della delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017.

7) Violazioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, come anche la mancata predisposizione del PTP; ulteriori sanzioni sono previste dall'articolo 47 del D.lgs. 33/2013 per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici.

8. MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

È stata attivata nel sito istituzionale della società la sezione denominata "*Società trasparente*", in sostituzione della precedente pubblicata con il nome di "*Amministrazione trasparente*".

La sezione "*Società trasparente*" è articolata nelle sotto-sezioni di livello 1 (Macrofamiglie) e di livello 2 (Tipologie di atti) previste.

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale della società avviene con le modalità riportate nella istruzione operativa approvata e qui riportata in allegato.

Nell'allegato al presente Piano sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito «*Società trasparente*» previste dal D.lgs. 33/2013.

8.1 CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI

La società è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

La società, sarà impegnata a garantire che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano sempre pubblicati:

- a) in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- b) completi nel loro contenuto;
- c) tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla loro approvazione;
- d) per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione ove non diversamente indicato. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. L'art. 8 co. 3 del d.lgs. 97/2016 stabilisce che trascorso il quinquennio gli atti e le informazioni non dovranno essere più conservati nella sezione archivio del sito; dopo i predetti termini la trasparenza viene assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico;
- e) in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 82/2005;
- f) riutilizzabili ai sensi del D.lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

8.2 IL PROCESSO DI CONTROLLO

Considerata la peculiarità della struttura della società non sono previste attività di controllo.

Il Sindaco Unico è tenuto, per ogni informazione pubblicata, a verificare:

- la qualità
- l'integrità,
- il costante aggiornamento,
- la completezza,
- la tempestività,
- la semplicità di consultazione,

- la comprensibilità,
- l'omogeneità,
- la facile accessibilità,
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'azienda,
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

L'art. 6 co.3 del D.lgs. 97/2016 viene inserito ex novo nel d.lgs. 33/2013 con l'intento di raccogliere al suo interno anche articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art.6), ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamenti dei dati personali (artt. 7 e 7 bis), alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8), alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art.9). I dati, verranno comunicati seguendo le indicazioni operative dell'ANAC fornite nella delibera 1310 del 28/12/2016:

- esposizione in tabelle dei dati forniti, ove possibile, in maniera tale che la consultazione risulti più agevole, le informazioni facilmente reperibili, chiare e immediatamente fruibili;
- indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione; in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Società trasparente" viene indicato la data di aggiornamento.

8.4 ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del D.lgs. 33/2013, modificato dall'art.6 del D.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Società trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico semplice);
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis (accesso civico generalizzato).

Le modalità di accesso sono specificatamente indicate nella procedura pubblicata nella sotto-sezione relativa all'accesso civico, presente nella sezione "*Società trasparente*".

8.5 IL RUOLO DEL SINDACO UNICO

Ad integrazione dei compiti previsti per il Sindaco Unico dalla normativa di riferimento, è assegnato allo stesso anche il compito di verificare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione,

analogamente a quanto previsto per gli Organismi indipendenti di Valutazione per i Comuni soci dall'art. 14, c. 4, lett. g) del D.lgs. 150/2009.

8.6 SISTEMA SANZIONATORIO

Si riporta di seguito il quadro relativo alle sanzioni previste dal D.lgs. 33/2013 di interesse per la società:

1) Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza e incarichi conferiti nelle società controllate (art. 15 e 15 bis)

fattispecie di inadempimento:

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15 e 15 bis:

- estremi degli atti di conferimento di incarichi, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, il curriculum vitae, i compensi;

Sanzione:

- responsabilità disciplinare;
- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

2) Violazione in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico – Sanzioni (art. 46)

fattispecie di inadempimento:

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

Sanzione:

- Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società;
- Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato.

3) Sanzioni per casi specifici (art. 47)

fattispecie di inadempimento:

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:

- situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico;
- titolarità di imprese;
- partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela;
- compensi cui dà diritto la carica.

Sanzione:

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione;
- Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o degli organismi interessati.

La sanzione di cui sopra si applica anche nel caso di mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti dell'amministrazione ai sensi dell'art. 4 bis.

Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione tramite apposito regolamento.

Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle sanzioni sono pubblicati nella sezione "Società trasparente"